SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 125.

Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, che detta i criteri di delega al Governo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, prevedendo, tra l'altro, il riesame del regime di circolazione transfrontaliera dei capitali;

Vista la direttiva 88/361/CEE per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato CEE;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto il testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

Tenuto conto del principio di libera circolazione delle persone sancito nel predetto trattato CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;

Aquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dai seguenti:

«Art. 3 *(Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari)*. — *1.* I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).

2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:

a) le generalità complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale;

b) le generalità complete del soggetto per conto del quale il trasferimento è eventualmente effettuato, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale;

c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo;

d) se il trasferimento è da o verso l'estero;

e) per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalità conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

f) la data.

3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera *c)* del comma 2 può essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione.

4. La dichiarazione è depositata:

a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;

b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'ope-

razione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la dichiarazione è depositata presso l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento.

6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera *b),* e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.

7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al seguito per i passaggi extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si applicano alla distinta prevista dal comma 3.

Art. 3-*bis (Esenzioni). — 1.* Le disposizioni previste dall'articolo 3 non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da intermediari creditizi residenti o poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Art. 3-*ter (Comunicazione e utilizzazione dei dati). — 1.* Le banche, gli uffici doganali, gli uffici postali e i comandi della Guardia di finanza spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 3 entro la fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC può concordare con le banche e le amministrazioni interessate l'invio dei dati tramite canali informatici.

2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto. Essi sono conservati per la durata di dieci anni ed elaborati in forma nominativa, anche in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dall'UIC sono trasmessi con le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, all'amministrazione finanziaria, che li utilizza per i propri fini istituzionali; essi sono altresì comunicati, su richiesta, alle autorità indicate dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per il perseguimento dei fini del medesimo decreto-legge.».

Art. 2.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è così modificato:

a) nei commi 1, 2, 4 e 5 le parole: «pena pecuniaria» sono sostituite con le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di lire, con un minimo di lire duecentomila.»;

c) nel comma 6 le parole: «pene pecuniarie» sono sostituite con le parole: «sanzioni amministrative pecuniarie»;

d) il comma 7 è soppresso;

e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«*8-bis.* Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 3, omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è inserito il seguente:

«Art. 5-*ter (Accertamento delle violazioni e sequestro). — 1.* Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 3 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire, sono soggetti a sequestro secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 indicate nel comma 1.

3. Il sequestro è eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

4. Il sequestro è eseguito senza il limite indicato nel comma 3 anche quando, per la natura e l'entità dei valori trasferiti o che si tenta di trasferire, il relativo controvalore in lire non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo. In tale caso, i valori sequestrati che superano il limite indicato nel comma 3 sono restituiti agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro.

5. L'interessato può ottenere dall'UIC la restituzione dei valori sequestrati depositando presso la tesoreria provinciale dello Stato del luogo della propria residenza o sede, o di quello del sequestro, una cauzione pari al quaranta per cento dell'importo in eccedenza a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione prestata per lo stesso ammontare da una banca operante nel territorio dello Stato.».

Art. 4.

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, e effettuata in base al modello allegato al presente decreto legislativo.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, può modificare, con proprio decreto, il modello previsto dal comma 1.

Art. 5.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 1, 5, comma 3, e 5-*ter*, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto legislativo.

Art. 6.

1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalità di dichiarazione dei trasferimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, le esenzioni dal relativo obbligo e le modalità di comunicazione e utilizzazione dei dati.

2. Il regolamento assicura la compatibilità del regime di tali trasferimenti con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee e si attiene ai principi informatori della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 ed eventuali modificazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti disposizioni degli articoli 3, 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge n. 167 del 1990. Dalla medesima data, i riferimenti alle disposizioni previste dall'articolo 3, contenuti negli articoli 5 e 5-*ter* del decreto-legge n. 167 del 1990, come modificato dagli articoli 2 e 3 del presente decreto legislativo, si intendono integrati e sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del regolamento.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

VISCO, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

1 - DICHIARAZIONE ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE, TITOLI E/O VALORI MOBILIARI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE AL CONTROVALORE DI LIT. 20.000.000 (L. 227/1990)
* - Declaration to Ufficio Italiano Cambi for the transfer of cash and/or securities with a total amount exceeding the equivalent of lit 20,000,000

2 - ENTRATA NEL TERRITORIO ITALIANO * - ENTRY IN ITALY ☐ 3 - USCITA DAL TERRITORIO ITALIANO * - EXIT FROM ITALY ☐

4 - DICHIARANTE * PERSON SUBMITTING DECLARATION

5 - Cognome: *- *Family name*

6 - Nome: *- *First name*

7 - Codice Fiscale: (Solo per i residenti in Italia) *- *(for Italian residents only)* - Sesso (M/F): - *Sex (M/F)*

9 - Luogo di nascita *- *Place of birth* Per i nati all'estero indicare solo lo Stato *- *People born abroad state country only* 10 - sigla provincia

11 - Data di nascita: *- *Birth date* DD / MM / YYYY 12 - Cittadinanza: *- *Citizenship*

13 - Stato e Com. di Resid. *- *Country and town of residence* I Residenti all'estero devono indicare solo lo Stato *Residents abroad must declare only the country* 14 - sigla provincia

15 - Indirizzo/CAP: (Solo per i residenti in Italia) *- *(for Italian residents only)*

16 - SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL TRASFERIMENTO VIENE EFFETTUATO (se diverso dal dichiarante)
- PARTY ON WHOSE BEHALF THE TRANSFER IS MADE (IF OTHER THAN PERSON SUBMITTING DECLARATION)

17 - Cognome o Rag. sociale *- *Family name or Company name*

18 - Nome: *- *First name*

19 - Stato e Com. di Resid. o sede legale *- *Country and town of residence or registered office* I Residenti all'estero devono indicare solo lo Stato *Residents abroad must declare only the country* 20 - sigla provincia

21 - Codice Fiscale: (Solo per i residenti in Italia) *- *(for Italian residents only)* 22 - Sesso (M/F): *- *Sex (M/F)*

23 - Luogo di nascita *- *Place of birth* Per i nati all'estero indicare solo lo Stato *- *People born abroad state country only* 24 - sigla provincia

25 - Data di nascita: *- *Birth date* DD / MM / YYYY 26 - Cittadinanza: *- *Citizenship*

27 - BIGLIETTI BANCA - TITOLI E/O VALORI MOBILIARI *- BANKNOTES AND/OR SECURITIES*

RISERVATO all'U.I.C. * Office use only

28 - TIPO/ *Type*	29 - VALUTA/ *Currency* e PAESE / *Country*	30 - IMPORTO/ *Amount* o VALORE NOMINALE/ *Nominal value*	31 - Cod. Tipo/ *Type* e Cod. Valuta/ *Currency*

32 - Estremi della Comunicazione Valutaria Statistica, se già inviata all'Ufficio Italiano dei Cambi (for Italian residents only)

Numero di riferimento e data CVS: / /

33 - Data: * - *Date* DD / MM / YYYY

34 - Firma * *Signature*

DICHIARAZIONE RICEVUTA IL ____ ore: ____

Timbro

FIRMA ____

RISERVATO ALL'UFFICIO RICEVENTE
* - office use only

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
*- identity document data

MOD. TD01

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 1994. L'art. 15 delega il Governo all'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE. In particolare, il comma 1, lettera *d)* recita: «*d)* riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilità di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee

— La direttiva 91/308/CEE è pubblicata in G.U.C.E n. L 166 del 28 giugno 1991.

— La direttiva 88/361/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 178 dell'8 luglio 1988.

— Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, reca norme sulla rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

Nota all'art. 1:

— Per il decreto-legge n. 167/1990 vedi note alle premesse. L'art. 3 così recitava:

«Art. 3. *(Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari).* — 1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso.

2. L'importazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata nei limiti degli importi risultanti dalla predetta attestazione. L'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a trasferimenti nei quali intervengono, come mittenti o destinatari, intermediari abilitati ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, anche quando detti trasferimenti sono effettuati per il tramite di vettori specializzati nonché ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili, anche in tali casi, tuttavia, i trasferimenti devono essere dichiarati depositando in dogana uno specifico avviso.

4. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e 3».

— Per il D.P.R. n. 148/1988 vedi note alle premesse. L'art. 21 così recita:

«Art. 21 *(Informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche).* — 1. L'Ufficio italiano dei cambi per finalità conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero può chiedere alle banche abilitate, alle imprese autorizzate e, in base a direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad operatori e ad altri soggetti interessati, l'invio anche periodico e per campione, di informazioni e dati concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali sono a qualsiasi titolo intervenuti.

2. Le informazioni e i dati raccolti sono prontamente elaborati per banca, classi di operazioni e operatori senza indicazione dei nominativi degli operatori medesimi e quindi inseriti in archivi ai quali la Banca d'Italia può accedere limitatamente alle esigenze correlate all'esercizio dei suoi compiti istituzionali.

3. Le informazioni e i dati sono coperti dal segreto d'ufficio fino a quando non sono pubblicati; sono comunque forniti al Ministro del tesoro, anche al fine della comunicazione semestrale al Parlamento dei movimenti valutari e, su richiesta, al Ministro del commercio con l'estero.

4. Elaborati statistici, approntati aggregando i dati di almeno tre soggetti segnalanti ed escludendo riferimenti a singoli operatori, possono altresì essere forniti dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto centrale di statistica, ad organismi pubblici nazionali ed internazionali, alle banche abilitate, nonché, verso corrispettivo, ad enti di ricerca e ad altri operatori».

— Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. L'art. 11 così recita:

«Art. 11 *(Collaborazione fra le autorità di vigilanza).* — 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nell'art. 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto».

Nota all'art. 2:

— Per il decreto-legge n. 167/1990 vedi note alle premesse. L'art. 5 così recitava:

«Art. 5 *(Sanzioni).* — 1. Per la violazione degli obblighi di cui all'art. 1, posti a carico degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.

3. Per la violazione del divieto previsto dall'articolo 3, comma 1, e degli obblighi di dichiarazione previsto dallo stesso articolo si applica la pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire.

4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione.

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 4, comma 2, è punita con la pena pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 3, si applicano le pene pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 4.

7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art. 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso art. 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni».

Note all'art. 3:

— Per il decreto-legge n. 167/1990 vedi note alle premesse. L'art. 5-*bis* è stato aggiunto dall'art. 22 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria per il 1994); esso prevede le ipotesi in cui non si applica l'obbligo di dichiarazione.

— Per il D.P.R. n. 148/1988 vedi note alle premesse. Il titolo II, nei capi I e II, reca disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 3 del decreto-legge n. 167/1990 vedi note all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Per il decreto-legge n. 167/1990 vedi note alle premesse. L'art. 1 disciplina i trasferimenti attraverso intermediari. Il comma 1 così recita: «1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione».

— Per l'art. 3, comma 1, vedi note all'art. 1.

— Per l'art. 5, comma 3, vedi nota all'art. 2.

Note all'art. 6:

La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 2, così recita: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Per l'art. 3 del decreto-legge n. 167/1990 vedi note all'art. 1.

— Per la direttiva 91/308/CEE vedi note alle premesse.

— Per l'art. 5 del decreto-legge n. 167/1990 vedi nota all'art. 2.

97G0158

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 aprile 1997.

Ripartizione di risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome per interventi di edilizia agevolata.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Visto l'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che attribuisce al C.E.R. la ripartizione dei fondi da distribuire tra le regioni;

Visto l'art. 2, comma 63, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che attribuisce alle regioni la somma di lire 800 miliardi da utilizzare per le finalità di cui all'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto l'art. 9 del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, che consente l'utilizzo dei fondi ex Gescal per la parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1994, n. 194, relativo ai criteri e modalità per la definizione del valore dei contributi in materia di edilizia agevolata che include al punto 1.5 gli interventi realizzati ai sensi del citato art. 9 della legge n. 493/1993 tra i contributi destinati ai programmi di edilizia agevolata;

Vista la delibera CIPE 16 marzo 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1994, n. 114, che prevede nella tabella *A* allegata alla stessa i parametri di ripartizione tra le regioni per il quadriennio 1992-1995;

Considerato che detti parametri sono stati individuati in maniera differenziata per il biennio 1992-1995 e il biennio 1994-1995;

Ritenuto di dover applicare i parametri del biennio 1994-1995 alla ripartizione dei fondi di cui alla citata lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera del comitato esecutivo del C.E.R., adottata e resa esecutiva nella seduta del 27 febbraio 1997, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che ha approvato la proposta di decreto di ripartizione delle risorse;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di lire 800 miliardi previsto dalla lettera *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ripartito tra le regioni e le province autonome secondo la seguente tabella (allegato *A*) che tiene conto dei parametri relativi al biennio 1994-1995 indicati nella tabella *A* della delibera CIPE 16 marzo 1994.

Art. 2.

Le regioni nell'ambito delle risorse come sopra attribuite destinano, secondo le modalità previste dall'art. 9 della legge n. 493/1993, una quota non superiore al 25% per la realizzazione di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo a lavoratori dipendenti al fine di garantire la mobilità.

Roma, 7 aprile 1997

Il Ministro - Presidente del C.E.R.: COSTA

ALLEGATO *A*

RIPARTIZIONE LIRE 800 MILIARDI

Regioni	Percentuali	Fondi attribuiti
Piemonte	8,4048	67.238.400.000
Valle d'Aosta	0,1626	1.300.800.000
Lombardia	14,0959	112.767.200.000
Provincia autonoma di Trento	1,4250	11.400.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	1,6100	12.880.000.000
Veneto	5,7345	45.876.000.000
Friuli-Venezia Giulia	1,9312	15.449.600.000
Liguria	3,2919	26.335.200.000
Emilia-Romagna	5,2619	42.095.200.000
Toscana	5,5453	44.362.400.000
Umbria	1,0996	8.796.800.000
Marche	1,6988	13.590.400.000
Lazio	10,5524	84.419.200.000
Abruzzo	2,4768	19.814.400.000
Molise	0,6217	4.973.600.000
Campania	11,5489	92.391.200.000
Puglia	7,1169	56.935.200.000
Basilicata	1,1404	9.123.200.000
Calabria	4,7926	38.340.800.000
Sicilia	8,1017	64.813.600.000
Sardegna	3,3871	27.096.800.000
	100,0000	800.000.000.000

97A3657

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Proposta Sud» a r.l., in Orta Nova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 103 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Proposta Sud» a r.l., con sede nel comune di Orta Nova, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 18 aprile 1985, repertorio n. 18008, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7317; B.U.S.C. posizione n. 3197/211940, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3596

DECRETO 8 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Alfa» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 97 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Progetto Alfa» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Emma La Monaca in data 18 aprile 1985, repertorio n. 5055, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7360; B.U.S.C. posizione n. 3200/212213, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3597

DECRETO 8 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Gemina» a r.l., in Orta Nova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 112 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Gemina» a r.l., con sede nel comune di Orta Nova, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 6 febbraio 1986, repertorio n. 19249, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7962; B.U.S.C. posizione n. 3398/218377, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3598

DECRETO 8 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Ecoplanning» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 119 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Ecoplanning» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 10 febbraio 1986, repertorio n. 19264, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7961; B.U.S.C. posizione n. 3388/217715, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3599

DECRETO 8 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Amarcoop» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 116 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Amarcoop» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 29 gennaio 1986, repertorio n. 19196, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7931; B.U.S.C. posizione n. 3367/217347, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3600

DECRETO 8 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Solidarietà» a r.l., in San Marco in Lamis.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 94 (4 febbraio 1997) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «La Solidarietà» a r.l., con sede nel comune di San Marco in Lamis, costituita per rogito notaio Valentino Caiola in data 29 ottobre 1985, repertorio n. 46975, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7707; B.U.S.C. posizione n. 3267/214774, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3601

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Parco San Vito» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Parco San Vito» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 17 giugno 1982, repertorio n. 123687, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5721; B.U.S.C. posizione n. 2693/192713, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 10 aprile 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3602

DECRETO 2 maggio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Scafali a r.l.», con sede in Foligno, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 marzo 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Scafali a r.l.», con sede in Foligno (Perugia), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativa cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on.le sig. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Scafali a r.l.», con sede in Foligno (Perugia), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Angelo Frillici, in data 3 novembre 1988, è posta il liquidazione coatta amministrativa 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Enrico Guarducci, nato a Perugia il 26 maggio 1958 ed ivi residente in via Rizzo n. 77, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A3678

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 1997.

Nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1992 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, che ha istituito nelle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate il servizio telematico per la trasmissione via cavo delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione e per le interrogazioni a distanza;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1993 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 18, lettera *a)* del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1696, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Considerato che occorre apportare modifiche ai decreti ministeriali relativi alla presentazione delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione su supporto informatico ovvero mediante l'uso di elaboratori elettronici:

Decreta:

Art. 1.

1. Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi nelle conservatorie dei registri immobiliari e nei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di cui al successivo art. 3, possono essere redatte su supporto informatico ovvero trasmesse mediante l'uso di apparecchiature elettroniche.

2. Il supporto informatico e le modalità di trasmissione telematica di cui al precedente comma devono essere conformi alle modalità di registrazione e alle caratteristiche tecniche già stabilite negli allegati dei decreti 9 gennaio 1990, 10 ottobre 1992 e 10 marzo 1995, emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

3. La formalità si intende richiesta quando viene presentato in conservatoria o all'ufficio del territorio il titolo relativo, anche se la produzione del supporto informatico o la trasmissione telematica, sia avvenuta in precedenza.

Art. 2.

1. La conservatoria dei registri immobiliari e il servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio, ai fini della conservazione della nota nella raccolta particolare prevista dall'art. 2664 del codice civile, delle ispezioni e delle certificazioni ipotecarie e per i dovuti controlli stabiliti dalla legge, procedono con le proprie apparecchiature alla stampa della nota, in duplice esemplare, su appositi elaborati conformi ai modelli cartacei allegati ai citati decreti ministeriali 9 gennaio 1990 e 10 ottobre 1992, ovvero, negli uffici di nuova automazione, su elaborati prodotti in conformità alle modalità e alle caratteristiche tecniche stabilite nel citato decreto ministeriale 10 marzo 1995, aventi efficacia equivalente ai corrispondenti modelli cartacei.

2. Una volta avvenuta l'accettazione e l'esecuzione della formalità, l'ufficio restituisce al richiedente un esemplare della nota, con la certificazione dell'eseguita formalità e dell'avvenuto pagamento delle imposte e tasse ipotecarie.

Art. 3.

1. L'autorizzazione ad accettare note redatte su supporto informatico o trasmesse per via telematica è data, per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari, o servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio, con appositi decreti direttoriali da emanarsi di concerto tra il Dipartimento del Ministero delle finanze e la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

2. Gli ufficiali roganti e tutti gli altri utenti che intendono avvalersi della presentazione delle note su supporto informatico sono obbligati a comunicare alla conservatoria dei registri immobiliari o all'ufficio del territorio interessati le proprie generalità, la qualifica professionale e la sede.

3. Il collegamento telematico, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, resta disciplinato dal decreto ministeriale 10 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

97A3627

DECRETO 29 aprile 1997.

Obbligo di presentazione su supporto informatico, presso le conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio, delle note di trascrizione, iscrizione e delle domande di annotazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1993 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 18, lettera *a)*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 29 aprile 1997, recante approvazione di procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie automatizzate di note redatte su supporto informatico o da trasmettere mediante l'uso di elaboratori elettronici;

Considerato che la data a decorrere dalla quale la presentazione delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione, da qualunque titolo derivanti, avviene secondo le modalità stabilite dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi alle conservatorie dei registri immobiliari o agli uffici del territorio, devono essere redatte su supporto informatico a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti direttoriali da emanarsi di concerto tra il dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e la direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

2. La presentazione e la ricezione delle formalità presentate su supporto informatico avviene in conformità a quanto stabilito dai decreti 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997 emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di rifiuto della formalità, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio forniranno gratuitamente all'utenza i programmi con le relative istruzioni e, compatibilmente con i limiti delle dotazioni informatiche e delle capacità elaborative dei sistemi, metteranno a disposizione degli interessati le apparecchiature necessarie per la registrazione su dischetto delle formalità da presentare allo sportello di accettazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

97A3628

DECRETO 12 maggio 1997.

Attivazione degli uffici del territorio di Torino, Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, prot. n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia; e tenuto conto che, secondo il disposto del successivo comma 6 del medesimo articolo, è possibile l'istituzione di sezioni staccate con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1996, numero 8/1563, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997, repertorio n. 1 Finanze, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - in data 26 marzo 1997;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Visto il decreto dirigenziale 20 giugno 1994, numero 4/10391, con il quale è stato nominato, tra gli altri, il dirigente dell'ufficio del territorio di Vicenza;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1996, n. 11192, con il quale sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici del territorio di Torino, Savona e Pesaro;

Visto il decreto dirigenziale 9 maggio 1996, n. 4/7474, con il quale è stato nominato, tra gli altri, il dirigente dell'ufficio del territorio di Pistoia:

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di Torino, Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia sono attivati a decorrere dal 2 giugno 1997.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali di Torino, Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia e le conservatorie dei registri immobiliari di Torino 1, Torino 2, Torino 3, Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia, nonché le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Le conservatorie dei registri immobiliari sub-provinciali di Ivrea, Pinerolo, Susa, Chiavari, Finale Ligure, Urbino e Pescia continuano ad operare quali sezioni staccate degli uffici del territorio corrispondenti per provincia, ai sensi dell'art. 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 4.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 5.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici tecnici erariali di Torino, Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia, le conservatorie dei registri immobiliari di Torino 1, Torino 2, Torino 3, Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia e le sezioni staccate costituite nelle predette province ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e gli uffici del territorio di Torino, Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A3677

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 maggio 1997.

Sospensione di registrazioni di presidi medico-chirurgici.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACO-VIGILANZA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c);*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti datati 3 settembre 1996 e 7 febbraio 1970 con il quale questo Ministero ha autorizzato rispettivamente la ditta Deisa di Paolo Rossi e C. (ora Deisa Ebano S.p.a.) a porre in vendita il presidio medico-chirurgico denominato «Alt aerosol insetticida domestico» con il numero di registrazione 6753 e la ditta Parisienne S.n.c. a porre in vendita il presidio medico-chirurgico denominato «Insetticida Urania insetticida domestico» con il numero di registrazione 6890;

Viste le istanze delle ditte Deisa-Ebano S.p.a., datata 13 novembre 1995 e Parisienne S.n.c., datata 20 novembre 1995;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità datato 16 febbraio 1996;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità datato 23 ottobre 1996 il quale «ritiene che entrambi i succitati prodotti, in virtù dell'uso, come solvente, del cloruro di metilene in percentuale superiore all'1%, debbano essere ritirati dal commercio»;

Ritenuto di dover procedere alla sospensione dell'autorizzazione dei prodotti in questione in attesa delle determinazioni delle ditte interessate;

Decreta:

Sono sospese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1986, con decorrenza immediata e conseguente ritiro dal commercio da parte delle ditte interessate, le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici:

«Alt aerosol insetticida domestico», registrazione n. 6753, della ditta Deisa-Ebano S.p.a., e «Urania insetticida domestico», registrazione n. 6890, della ditta Parisienne S.n.c.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte titolari delle registrazioni.

Roma, 5 maggio 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A3676

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria Leader II - Progetto di assistenza tecnica per l'attuazione di una rete nazionale, per il periodo 1996-1999.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno gli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il Regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/1988, come modificato dal regolamento n. 2081/1993, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/1988, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/12 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro di una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(96) 3795 del 9 dicembre 1996, relativa alla concessione di un contributo comunitario per un progetto di assistenza tecnica relativo all'attuazione di una rete nazionale a titolo dell'iniziativa comunitaria Leader II;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione — ammontanti a 2 Mecu a valere complessivamente sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1996-1999 — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 2,068 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, nonché ai fondi propri dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA, Ente vigilato dal MIRAAF), questi ultimi in ragione del 14 per cento della quota di finanziamento a carico nazionale;

Considerata l'opportunità di applicare anche alla quota nazionale la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93, per i programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 40 Mecu complessivi;

Viste le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali n. 76 e n. 1634, rispettivamente in data 7 gennaio e 28 febbraio 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione di un progetto di assistenza tecnica relativo all'attuazione di una rete nazionale a titolo dell'iniziativa comunitaria Leader II, per il periodo 1996-1999, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 2,068 miliardi di lire, di cui 1,772 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex-lege n. 183/1987 e 0,296 miliardi di lire con disponibilità dell'INEA, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di richieste inoltrate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali al Fondo medesimo.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

5. Il suddetto Ministero effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 115

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - LEADER II - RETE NAZIONALE ASSISTENZA TECNICA SPESA NAZIONALE PUBBLICA - PERIODO 1996-1999 (tasso di conversione Ecu/Lira: 1.920).

(in miliardi di lire)

Tipologia d'intervento	Decisione U.E.	Fondo di rotazione L. 183/87 1997 (1)	Inea	Totale nazionale
Attuazione rete nazionale assistenza tecnica	C (96) 3795 del 9/12/96	1,772	,296	2,068

(1) Impegno unico 1996-1999, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93.

97A3635

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria INTERREG II - Italia-Albania, per il periodo 1996-1998.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, agli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il Regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/13 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria INTERREG II;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(96) 2650 del 10 ottobre 1996, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare nella regione Puglia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II - Italia-Albania;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 81,530 Mecu per il periodo 1996-1999 — ivi comprese le quote relative agli anni 1994 e 1995 — a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 144,294 miliardi di lire, di cui 116,558 miliardi di lire per gli anni 1996-1998 e 27,736 miliardi di lire per l'anno 1999;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente al periodo 1996-1998, rinviando a successiva deliberazione la specificazione della restante quota per l'anno 1999;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie n. 1921 in data 18 febbraio 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II - Italia-Albania, relativa allo sviluppo socio-economico e culturale delle zone di confine, alla creazione di strutture istituzionali ed amministrative miste ed alla cooperazione transfrontaliera, per il periodo 1996-1998 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 116,558 miliardi di lire, di cui 81,594 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 34,964 miliardi di lire con disponibilità della regione Puglia, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento alle modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità. I trasferimenti sono disposti sulla base di richieste inoltrate dalla regione Puglia al Fondo medesimo.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare le quote annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per la regione Puglia.

4. La regione Puglia adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

5. La suddetta regione effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 114

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - INTERREG II ITALIA-ALBANIA - SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1996-1998 (tasso di conversione Ecu/Lira: 2.000)

(importi in miliardi di lire)

Regione	Decisione	Fondo di rotazione L. 183/87				Regione 1996-1998	Totale nazionale
		1996	1997	1998	Totale		
Puglia	C (96) 2650 del 10/10/96	20,856	31,616	29,122	81,594	34,964	116,558

97A3636

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria INTERREG II - Italia-Svizzera, per il periodo 1996-1999.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, agli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/1988, come modificato dal regolamento n. 2085/1993, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/13 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria INTERREG II;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(96) 3813 del 18 dicembre 1996, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e nella provincia autonoma di Bolzano nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II - Italia-Svizzera;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione — ammontanti a 20 Mecu per il periodo 1996-1999 — ivi comprese le quote relative agli anni 1994 e 1995 — a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 55,118 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerata l'opportunità di applicare anche alla quota nazionale la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/1993, per i programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 40 Mecu complessivi;

Vista la nota della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie n. 1920 in data 18 febbraio 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II - Italia-Svizzera, relativa allo sviluppo socio-economico e culturale delle zone di confine ed alla cooperazione transfrontaliera, per il periodo 1996-1999 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 55,118 miliardi di lire, di cui 32,126 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 22,992 miliardi di lire con disponibilità delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, della provincia autonoma di Bolzano e di altri enti pubblici interessati, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I trasferimenti sono disposti sulla base di richieste inoltrate dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e dalla provincia autonoma di Bolzano al Fondo medesimo.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

5. Le regioni di cui al punto 4 e la provincia autonoma di Bolzano effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 113

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - INTERREG II - ITALIA-SVIZZERA - SPESA NAZIONALE PUBBLICA - PERIODO 1996-1999 - DECISIONE C(96)3813 DEL 18 DICEMBRE 1996 (tasso di conversione Ecu/Lira: 1.920).

(in miliardi di lire)

REGIONI	Fondo di rotazione L. 183/87	Regioni altri	Totale nazionale
	1997 (*)	1996-1999	
Valle d'Aosta	2,911	1,248	4,159
Piemonte	11,789	5,777	17,566
Lombardia	14,680	14,796	29,476
P. A. Bolzano	2,746	1,171	3,917
Totale...	32,126	22,992	55,118

(*) Impegno unico 1996-1999, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/1993.

97A3637

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi da effettuarsi negli anni 1995 (integrazione) e 1996 (integrazione) in attuazione dell'art. 56 - 2B del trattato CECA.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee

e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, agli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 contenente disposizioni per l'adeguamento derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Vista la convenzione tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1990, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la concessione delle sovvenzioni previste all'art. 56, paragrafo 2, lettera *b)*, del trattato CECA per progetti da attivare a seguito di mutamenti profondi nel mercato del carbone e dell'acciaio;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 2/2373/B.13.7 del 4 dicembre 1996, in allegato alla quale figurano i progetti aventi per oggetto premi di partenza, azioni di ricollocamento - outplacement - previsti dalla convenzione citata, per i quali si richiede che il Fondo di rotazione predetto assicuri la quota di cofinanziamento nel corso degli anni 1995 (integrazione), 1996 (integrazione) ed integrazione 1991 (attività formative);

Riconosciuta l'esigenza di assicurare il finanziamento della quota nazionale dei progetti ammessi dalla Commissione della Comunità europea ai benefici di cui al citato art. 56, paragrafo 2, lettera *B)*, del trattato CECA, secondo i criteri della convenzione sopra indicata.

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione dell'Unione europea. ammontanti a circa 43.961 miliardi di lire per gli anni 1995 (integrazione), 1996 (integrazione) e integrazione 1991, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali, valutate complessivamente in lire 39,545 miliardi;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il programma degli interventi finanziari, per gli anni 1995 (integrazione), 1996 (integrazione) ed integrazione 1991, relativo al cofinanziamento dei progetti ammessi al beneficio degli aiuti finanziari previsti dall'art. 56, paragrafo 2, lettera *B)*, del trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ammonta a complessive lire 39,545 miliardi, a carico del Fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge n. 183/1997. L'elenco dei progetti ammessi è riportato nelle allegate tabelle *A* - *B* che fanno parte integrante della presente delibera.

2. Nel limite dell'ammontare predetto, e secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, provvede ad erogare ai singoli beneficiari, su documentata richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riferita a ciascun progetto attuato, la quota di finanziamento di parte nazionale, nella misura massima indicata nei richiamati allegati.

3. Le sovvenzioni comunitarie a titolo dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *B)*, del trattato CECA, saranno versate ai beneficiari, per il tramite del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.FO.R.).

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire negli anni successivi al 1995 e 1996 le erogazioni non effettuate nel corso dei predetti esercizi, e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 112

ALLEGATO

Tab. *A* Interventi art. 56 2b Trattato CECA integrazioni 1995 e 1996
(M.di lire - tasso di conversione Ecu/Lira: 2000)

Aziende destinatarie di contributi ordinari e straordinari (Volet Sociale)	Quota nazionale F.d.r. art. 5 L. 183/87
Premi di Partenza:	
Acciaierie di Bolzano	0,065
Fabbrica italiana lamiere	0,052
Fucinati	0,148
Nuova italiana Coke	0,100
Totale premi di partenza 1995	0,365
Reclassement e Chomage:	
A.T.M.	0,852
Acc. di Lonato	1,092
Acc. e ferr. Dora	0,360
Acc. e ferr. di Crema	1,176
Acc. e ferr. di Lomb. Falck	13,716
Acc. Ferrero	3,372
Acciaieria Casilina	0,264
Acciaieria S. Marco	0,960
Afim	0,792
Alfer	0,468
Cortenuova	0,344
Ferriera di Barghe	0,156
Ferriera Tre Valli	0,012
Ferriera Valchiese	0,036
Ilfo	0,528
Ilva in liquidazione	6,732
M.A.O.	0,048
Moccia Irme	0,864
Montello	3,528
Nuova Sidercamuna	1,692
Officine Laminatoi Sebino	1,392
Siderurgica Comm. S. Stefano	0,384
Siderurgica f.lli Pasini	0,348
Totale Reclassement e Chomage 1996	39,116

ALLEGATO

Tab. *B* Interventi art. 56 2b Trattato CECA integrazioni 1991
(M.di lire - tasso di conversione Ecu/Lira: 2000)

Aziende destinatarie di contributi ordinari	Quota nazionale F.d.r. art. 5 L. 183/87
Formazione professionale	
Siderurgica f.lli Pasini	0,064
Totale anno 1991	0,064

97A3638

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Interventi nazionali AIMA per il 1997 ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 610.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, comma 1 affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A);

Visto in particolare l'art. 1 della stessa legge numero 610/1982, in base al quale il CIPE approva, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)» che in tabella *C* assegna all'AIMA per il 1997 la somma di 172 miliardi;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 642 recante «interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996», in particolare l'art. 3, commi 4 e 5 relativi al programma volontario di abbandono della produzione lattiera;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, articoli 3 e 4, recante «Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997, di approvazione degli «Interventi nazionali dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per il 1996» nella quale fra l'altro è prevista l'assegnazione di lire 45 miliardi per un intervento a favore dei produttori di vacche da latte per i capi macellati;

Tenuto conto che il citato intervento non è stato ancora avviato e risulta non più attuale in considerazione dei recenti sviluppi del quadro economico e normativo del settore lattiero;

Vista la propria delibera del 30 gennaio 1997, con la quale, nelle more della sottoposizione al comitato del programma degli interventi nazionali AIMA per il 1997 da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, venne approvato un intervento nel settore della distillazione volontaria preventiva vini nel limite di 90 miliardi, al fine di fornire agli operatori immediate certezze circa le misure di sostegno loro accordate;

Visto il programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1997, trasmesso dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 31049 del 21 febbraio 1997 che prevede il finanziamento di 5 interventi per un ammontare di lire 210 miliardi ivi incluso l'intervento per la distillazione preventiva vini precedentemente approvato dal CIPE il 30 gennaio 1997;

Considerato che le risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 1997 a favore dell'AIMA risultano già completamente assorbite dai costi di funzionamento e da quelli relativi alle altre attività d'istituto dell'Azienda;

Tenuto conto che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali comunica con la citata nota n. 31049, l'esistenza, di disponibilità finanziarie dell'AIMA sufficienti alla copertura degli interventi proposti, del complessivo ammontare di 210 miliardi di lire, comprensivi dei 90 miliardi già assegnati per la distillazione preventiva vini con propria delibera del 30 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1995 con il quale il dott. Camillo De Fabritiis è stato nominato commissario straordinario di Governo dell'AIMA e il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1996, con il quale è stata reiterata la citata nomina;

Visto il parere favorevole sul citato programma degli interventi nazionali 1997 espresso dal commissario straordinario di Governo dell'AIMA dott. Camillo De Fabritiis con delibera n. 311 del 13 febbraio 1997;

Tenuto conto della necessità di attivare con prontezza le procedure per l'attuazione del piano al fine di evitare di pregiudicare la situazione dei settori interessati;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

Sono approvati gli interventi nazionali dell'AIMA per il 1997 riportati di seguito per una spesa complessiva di 210 miliardi di lire, comprensivi dei 90 miliardi già assegnati, con delibera CIPE del 30 gennaio 1997, ad un intervento relativo alla distillazione preventiva vini campagna 1996/1997:

Interventi	Miliardi di lire
1. Settore lattiero:	
Programma abbandono produzione lattiera art. 3 legge 20 dicembre 1996, n. 642	40
Premi per abbandono definitivo e per perdita di reddito, articoli 3 e 4, decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11	45
2. Interventi settore pataticolo	11,5
3. Interventi di mercato per settori in crisi	12
4. Aiuti alimentari ai P.V.S. ed assimilati	11,5
5. Distillazione preventiva, campagna 1996/1997	90
Totale . . .	210

Le risorse necessarie all'attuazione degli interventi previsti verranno reperite fino a 145 miliardi sul capitolo 311 del bilancio di previsione dell'AIMA per il 1997, e fino a 45 miliardi, utilizzando le risorse destinate dalla delibera CIPE 18 dicembre 1996 all'intervento denominato «Compensazione agli allevatori di vacche da latte macellate» che viene pertanto soppresso.

Per quanto concerne il programma volontario di abbandono della produzione lattiera, essendo prevista dal programma stesso la contestualità fra acquisto e vendita delle quote da parte dell'AIMA, la copertura finanziaria dell'intervento sarà assicurata dai proventi delle vendite delle quote stesse.

Nell'attuazione dei suddetti interventi nazionali, dovrà essere verificata preventivamente la coerenza dei medesimi con la regolamentazione comunitaria relativa alla organizzazione comune di mercato dei vari settori.

A tale scopo il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà a notificare gli interventi, nonché i relativi piani operativi, salvo quelli di cui al punto 4.

Tutte le variazioni al bilancio di competenza dell'AIMA concernenti l'attuazione degli interventi di cui alla presente delibera dovranno essere tempestivamente comunicate dall'AIMA stessa alla segreteria del CIPE, la quale sottoporrà al Comitato le variazioni superiori al 10% dell'importo di ciascun intervento del programma medesimo.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 111

97A3639

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 maggio 1997.

Trasferimento d'azienda assicurativa della rappresentanza italiana della Winterthur Assurances S.a. (già La Neuchâteloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a.) alla Winterthur assicurazioni S.p.a., entrambe in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di interesse o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare gli articoli 75 e 118 per la parte relativa al trasferimento di portafoglio della sede secondaria situata in Italia di impresa avente la sede in uno Stato terzo;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Winterthur assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1994 di autorizzazione alla Winterthur assicurazioni S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assistenza, tutela giudiziaria ed in tutti i rischi rientranti nei rami credito e cauzioni;

Visto il provvedimento Isvap in data 18 novembre 1996 con il quale la Winterthur assicurazioni S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa a tutti i rischi e rami non ancora autorizzati;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla rappresentanza generale per l'Italia de La Neuchâteloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2;

Viste le deliberazioni assunte dai consigli di amministrazione delle società Winterthur assicurazioni S.p.a. e La Neuchâteloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a. in data 18 dicembre 1996 in ordine al trasferimento d'azienda assicurativa della rappresentanza generale per l'Italia de La Neuchâteloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a., alla Winterthur assicurazioni S.p.a.;

Vista l'istanza presentata dalla Winterthur assicurazioni S.p.a. e da La Neuchâteloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a., in data 27 marzo 1997, con la quale le società hanno chiesto all'Istituto, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento d'azienda assicurativa della rappresentanza generale per l'Italia de La Neuchâteloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a. alla Winterthur assicurazioni S.p.a.;

Visto il contratto di cessione di ramo aziendale sotto condizione sospensiva sottoscritto dalle società Winterthur assicurazioni S.p.a. e La Neuchâteloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a. in data 27 marzo 1997;

Tenuto conto della fusione per incorporazione de La Neuchâteloise Compagnie suisse d'assurances generales S.a., avvenuta in Svizzera in data 2 aprile 1997;

Vista la lettera in data 16 aprile 1997 con la Winthertur Assurances S.a. ha confermato la volontà di effettuare l'operazione già deliberata da La Neuchâteloise Compagnie suisse de assurances generales S.a.;

Accertato che la società cessionaria è regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività ad essa trasferita e dispone, tenuto conto del trasferimento, di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Ritenuto pertanto che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 75, comma 3, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento d'azienda assicurativa della rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur Assurances S.a. (già de La Neuchâteloise Compagnie suisse d'assurances gnerales S.a.) alla Winterthur assicuraizoni S.p.a., entrambe con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A3640

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in nona seduta comune, mercoledì 21 maggio 1997, alle ore dodici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio superiore della magistratura.

97A3785

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995.

Il giorno 2 aprile 1997 si è perfezionato l'invio da parte italiana della notifica prevista per l'entrata in vigore dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 20 gennaio 1997, n. 17, pubblicata nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1997.

In conformità alla clausola di entrata in vigore lo scambio di note è entrato in vigore in data 2 aprile 1997.

97A3643

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Venado Tuerto (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Luis Norbeto Andres Mussini, agente consolare onorario in Venado Tuerto (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandati di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandati di navi e di aeromobili;

3) ricezione e tramissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) autenticazione di sottoscrizioni di istanze per rilascio o rinnovo di passaporti o di altri atti o documenti che devono essere trasmessi per la successiva trattazione al consolato generale d'Italia in Rosario;

8) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: DINI

97A3645

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Fortaleza (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Roberto Misici, vice console onorario in Fortaleza (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandati di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandati di navi e di aeromobili;

3) ricezione e tramissione materiale al consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Recife;

8) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) rilascio di documenti di viaggio (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito) in favore di connazionali residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, previa autorizzazione del consolato d'Italia in Recife;

10) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: DINI

97A3646

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in La Coruña (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Aurelio Fernandez Lopez, vice console onorario in La Coruña (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale di Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandati di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandati di navi e di aeromobili;

3) ricezione e tramissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio/rinnvo di passaporti nazionali;

8) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Madrid;

10) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: DINI

97A3647

Rilascio di exequatur

In data 28 aprile 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mario Moretti Polegato, console onorario di Romania a Treviso.

97A3644

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Ancona ad acquistare un immobile

Con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni - Ministero di grazia e giustizia, il consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Ancona, nella persona del presidente *pro-tempore*, è stato autorizzato all'acquisto dell'immobile da adibire a sede dell'Ordine stesso, sito in Ancona, via Leopardi n. 2, quarto piano.

97A3569

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento degli organi del fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane

Con decreto ministeriale 8 maggio 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha sciolto il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale del fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane (Sicilcassa S.p.a.) ed ha demandato alla commissione di vigilanza sui fondi pensione il compito di avviare le procedure di amministrazione straordinaria del fondo ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

97A3705

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 maggio 1997

Dollaro USA	1681,62
ECU	1921,92
Marco tedesco	985.19
Franco francese	292,54
Lira sterlina	2752,48
Fiorino olandese	876,03
Franco belga	47,733
Peseta spagnola	11,672
Corona danese	258,79
Lira irlandese	2551,02
Dracma greca	6,176
Escudo portoghese	9,800
Dollaro canadese	1211,54
Yen giapponese	14,167
Franco svizzero	1162,30
Scellino austriaco	139,97
Corona norvegese	238,29
Corona svedese	219,70
Marco finlandese	327,04
Dollaro australiano	1308,64

97A3786

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Estratto decreto di A.I.C. n. 187/97 del 23 aprile 1997

Specialità medicinale: «FLUAD» nella forma e confezione: 1 fiala-siringa sospensione iniettabile da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Società Chiron p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fisclae n. 01392770465.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata verrà effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Sovicille (Siena), località Bellaria-Rosia.

Confezione autorizzata, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala-siringa sospensione iniettabile da 0,5 ml;

n. A.I.C.: 031840010 (in base 10) 0YCPSB (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una dose (0,5 ml) contiene:

principio attivo: almeno 45 μg di emoagglutinina virale, costituita da almeno 15 μg di ciascuno dei ceppi analoghi a: A/Wuhan/359/95 (H3N2), A/Singapore/6/86 (H1N1), B/Beijing/184/93 e la corrispondente neuraminidasi degli stessi ceppi;

adiuvante: MF59, microemulsione olio in acqua costituita da: squalene 10,70 mg, polisorbato 80 1,25 mg, sorbitano trioleato 1,25 mg;

eccipienti: sodio etilmercuriotiosalicilato 0,05 mg, soluzione salina tamponata q.b. a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro l'influenza.

Il vaccino adiuvato con MF59 è particolarmente indicato nei soggetti che presentano una naturale immunodepressione, come anziani o pazienti affetti da sindromi immunodepressive. Possono essere, comunque, vaccinati con «Fluad» tutti i soggetti di età superiore a 12 anni.

La vaccinazione antinfluenzale con «Fluad» è raccomandata per le seguenti categorie:

1) soggetti adolescenti ed adulti affetti da:

malattie croniche debilitanti a carico dell'apparato respiratorio, circolatorio ed uropoietico;

malattia degli organi emopoietici;

diabete ed altre malattie metaboliche;

sindromi da malassorbimento intestinale, fibrosi cistica del pancreas;

altre malattie congenite od acquisite che comportino una carente od alterata produzione di anticorpi;

patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;

2) soggetti oltre i 65 annni di età;

3) soggetti addetti a pubblici servizi di primario interesse collettivo;

4) personale di assistenza o contatti familiari di soggetti ad alto rischio.

La vaccinazione antinfluenzale va effettuata preferibilmente nel periodo autunnale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3704

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (modificazione di autorizzazione già concessa).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 297/97

Specialità medicinale: DAKTARIN «Lipo» - crema derm. 2% 30 g n. di A.I.C.: 024957298;

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento denominazione della confezione della specialità medicinale.

È approvata la modifica di denominazione della confezione della specialità medicinale di cui trattasi da:

«Daktarin» crema dermatologica ai liposomi a «Daktarin» crema dermatologica.

I lotti già prodotti, recanti la denominazione precedentemente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

97A3703

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 21 maggio 1992 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie, a seguito del decreto ministeriale 29 aprile 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1996.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 390 è stata affidata al Consorzio CO.RI.STA - Napoli l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 1 «Apparecchiature e tecniche avanzate per il rilevamento ed il recupero delle zone archeologiche» per un importo complessivo di 14.000 milioni di lire — di cui 13.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A3668

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 ed afferente al Programma nazionale di ricerca per il settore tessile-abbigliamento, a seguito del decreto ministeriale 15 maggio 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1996.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 389 è stata affidata alla Confezioni C. Romano & C. S.r.l. - Matino (Lecce) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 10 «Sistemi innovativi di distribuzione e commercializzazione» per un importo complessivo di 4.000 milioni di lire — di cui 3.600 milioni di lire per le attività di ricerca e 400 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A3669

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 1997, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1996 e ai mesi del 1997 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

MESI	Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
	dell'anno precedente	di due anni precedenti
1996 Aprile	4,5	10,0
Maggio	4,3	10,0
Giugno	3,9	10,0
Luglio	3,6	9,5
Agosto	3,4	9,4
Settembre	3,4	9,4
Ottobre	3,0	8,9
Novembre	2,6	8,8
Dicembre	2,6	8,5
1997 Gennaio	2,6	8,3
Febbraio	2,4	7,6
Marzo	2,2	6,8
Aprile	1,7	6,3

97A3707

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato, con deliberazione n. 146 del 21 aprile 1997, conservatore del registro delle imprese il vice segretario generale dott.ssa Paola Morigi, in sostituzione del segretario generale dott. Quintilio Serpolla, con decorrenza 21 aprile 1997.

97A3650

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza del fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane.

La commissione di vigilanza sui fondi pensione, con provvedimento del 9 maggio 1997, ha nominato il prof. avv. Leonardo di Brina commissario straordinario ed i signori dott. Adriano Perone, prof. Francesco Ranalli e prof. Gualtiero Tamburini componenti il comitato di sorveglianza del fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 maggio 1997, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

97A3706

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 marzo 1997 concernente: «Attuazione della direttiva 91/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle misure da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1997).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 4 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Attuazione della direttiva *91*/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 1996 ...», leggasi: «Attuazione della direttiva *96*/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 1996 ...»; inoltre, sempre a pag. 4, al quinto comma delle premesse, dove è scritto: «Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio *91*/1/CE del 22 gennaio 1996 ...», leggasi: «Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio *96*/1/CE del 22 gennaio 1996 ...».

97A3652

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 7 *

L. 1.500